



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 39 del 17/12/2025

COPIA

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di dicembre, Aula Consiliare Via Flores 13, alle ore 19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

MELE ANNALISA	P	PALA DONATELLA	A
PIREDDA STEFANIA	P		
CONGIU BRUNO	P		
FERRALIS GABRIELE	A		
SODDU LUCIANO	A		
MURA ELISA	P		
SASSU ANGELO	P		
SANNA FEDERICO	A		
CATZEDDU STEFANO	A		
PIRAS SALVATORE	P		
ESPOSITO TERESA FILIPPINA	P		

Totale Presenti: 7

Totali Assenti: 5

Il Sindaco DOTT.SSA ANNALISA MELE, assume la presidenza.

Partecipa la SEGRETARIA COMUNALE, DOTT.SSA FRANCESCA ANNIS.

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno, chiedendo al Responsabile del Servizio Finanziario, presente in aula, di illustrare brevemente la proposta oggetto di approvazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Andrea Scanu, enuncia le partecipazioni possedute dal Comune di Bonarcado al 31.12.2024.

In assenza di interventi dei Consiglieri, il Sindaco mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016, ad oggetto Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (TUSP), ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;
- le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1 del TUSP);

RICHIAMATO l'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica il quale prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione.

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO CHE la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

ATTESO CHE:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti Lazio, Sezione Controllo, n. 47/2021 GEST in data 10 maggio 2021 che ha precisato quanto segue: *"Appare necessario che in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni vengano inclusi anche gli "enti pubblici strumentali" (aziende speciali e istituzioni) per le conseguenti valutazioni di profili di analogia o similarità con le attività svolte da altri soggetti partecipati, per la loro conseguente razionalizzazione. La necessità di censire anche partecipazioni non societarie risulta peraltro confermata dal "manuale operativo" adottato periodicamente dal MEF, da ultimo in data 3.3.2021, secondo cui nel censire le proprie partecipazioni non societarie, gli enti territoriali devono indicare almeno gli organismi partecipati inseriti nell'elenco 1 (Gruppo Amministrazione Pubblica) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (All. 4/4, al D.Lgs. n. 118/2011, par. 3.1.). Occorre, pertanto, includere nelle ricognizioni annuali i consorzi, le fondazioni, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici"*.

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2017 ad oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100, ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare - determinazioni per alienare"

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24/12/2024 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2023 – Individuazione partecipazione da alienare o valorizzare. Rettifica."

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25.01.2022 l'Ente ha aderito, in qualità di socio successivo, alla **Fondazione "Sardegna Isola del Romanico"** che ha come obiettivo la valorizzazione del Patrimonio Monumentale del Romanico in Sardegna;
- la Fondazione non risponde ai requisiti richiesti per essere considerata una partecipata perché i Comuni non detengono quote o percentuali societarie, in quanto alla Fondazione è stato versato un fondo di dotazione che non dà diritto ad alcuna partecipazione societaria;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Bonarcado risulta avere una quota di partecipazione pari al 0,0010226% in un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico (**Ente di governo dell'ambito della Sardegna – E.G.A.S.**) quale Ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale, Istituito con la legge regionale n.4 del 4 febbraio 2015;
- E.G.A.S. non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto.

CONSIDERATO CHE:

- in data 23/07/2024 il tribunale Ordinario di Oristano ha dichiarato chiusa per avvenuta ripartizione finale dell'attivo, ex art. 118, comma 1 n. 3 L.F, la procedura fallimentare a carico di **G.A.L.** ATO MONTIFERRU - ATO BARIGADU - ATO SINIS – ATO GUILCIER - ATO PLANARGIA - ATO CAMPIDANO DI ORISTANO - **TERRE SHARDANA**, Liquidazione N°02/2015 del 19/03/2015 del Tribunale di Oristano sezione Fallimentare;
- con la chiusura del fallimento, al Comune di Bonarcado non è stata addebitata alcuna somma riferibile alla procedura;
- la società sopra richiamata non è da qualificare quale società partecipata dal Comune di Bonarcado;

RICHIAMATO l'art.17 del D.L. n.90/2014 “Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate” ed in particolare il comma 4 ai sensi del quale: “ A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche...”

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

DATO ATTO CHE le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria non risultano essere oggetto di revisione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 ma rilevano al fine del censimento delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.17, commi 3 e 4 del D.L.n.90/2014 suindicato;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) e B) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” dal quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

DATO ATTO CHE l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art.10 del D. Lgs. n.175/2016;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 21 del 16.12.2025, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D. Lgs. n.267/2000;

Con votazione favorevole resa per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO CHE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché motivazione del dispositivo del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
2. **DI APPROVARE** la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2024, il cui dettaglio si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) e B) quale parte integrante e sostanziale, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
3. **DI DARE ATTO CHE** non risultano partecipazioni da alienare o razionalizzare;
4. **DI DARE ATTO CHE** è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. n. 21 del 16.12.2025, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D. Lgs. n.267/2000;
5. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento:

- alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
 - al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;
6. **DI DICHIARARE**, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito unanime la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l'urgenza di procedere in merito al presente atto.



COMUNE DI BONARCADO

Oggetto proposta di delibera:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Bonarcado, 05.12.2025

IL RESPONSABILE

F.to Andrea SCANU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Bonarcado, 05.12.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Andrea SCANU



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 39 del 17/12/2025

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to Dott.ssa ANNALISA MELE

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FRANCESCA ANNIS

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Bonarcado, 29/05/2026

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ANNIS FRANCESCA